Contratto dirigenza scolastica - Al via la consultazione sulle linee guida della piattaforma pag. 2

Cambia il governo - cambia il ministro prosegue la "vertenza scuola" pag. 4

Panorama sindacale pag. 5

Riforma accademie e conservatori - 12-13 giugno: si vota per le elezioni del CNAM perché il voto alla Cisl pag. 8

Precariato: in ruolo al 1° settembre pag. 10

Dispersione scolastica: un'indagine che intreccia il processo riformatore pag. 12

Inserto pag. 13

Contratto Dirigenza Scolastica

Al via la consultazione sulle linee guida della piattaforma

La nostra organizzazione si prepara al nuovo contratto dei dirigenti scolastici lanciando la consultazione sulle linee guida della piattaforma contrattuale che CGIL – CISL – UIL propongono un dibattito approfondito. Coerenza ed essenzialità sono i tratti essenziali della proposta: coerenza tra i fondamenti culturali ed istituzionali dell'autonomia ed il profilo giuridico-professionale del dirigente scolastico; coerenza ed essenzialità delle rivendicazioni per dare forma al nuovo rapporto di lavoro sotto ogni profilo.
La premessa generale alle linee guida della piattaforma che di seguito pubblichiamo esplicita con chiarezza i nostri orientamenti.
Ed inoltre. Mentre scriviamo questa nota, all'ARAN si è conclusa l'intesa tra le parti sulla collocazione contrattuale della dirigenza scolastica, atto preliminare alla apertura della contrattazione. E' stata istituita una quinta area della dirigenza pubblica, che riconosce a quella scolastica un profilo pienamente dirigenziale (insieme a quegli indispensabili elementi di specificità riferita alla organizzazione del servizio scolastico) e che si colloca nel comparto scuola.
La formalizzazione di questo atto fa venir meno l'ostacolo formale alla apertura del tavolo negoziale tra le parti.
E' ora necessario un forte impegno perché la contrattazione si concluda prima dell'estate, in modo da garantire che dal prossimo 1° settembre ci sia contestualità tra dirigenza scolastica piena ed attribuzione dell'autonomia a tutte le scuole.

SANDRO D'AMBROSIO

L'autonomia scolastica trova il suo fondamento nella legge 59: il Ministero abbandona la stragrande maggioranza dei compiti di gestione e mantiene prevalentemente compiti di indirizzo politico, garantendo l'uniformità del sistema attraverso la definizione di obiettivi e la valutazione degli esiti e dei processi - l'amministrazione si decentra direttamente alle scuole, cui spetta la responsabilità di realizzare, nell'autonomia e nell'autorganizzazione, quegli obiettivi - l'amministrazione periferica, nelle sue articolazioni, conserva alcune competenze di gestione burocratica, ma in prevalenza, svolge funzioni di consulenza e supporto alle scuole dell'autonomia.
E' una rivoluzione copernicana che richiederà non poco tempo per essere attuata pienamente, che richiederà una nuova mentalità da parte degli operatori scolastici tutti, che dovrà sostituire la cultura dell'uniformità delle procedure con la cultura dell'uniformità degli obiettivi, nella diversità delle strategie e dei processi.
E' in questo contesto, di autonomia e responsabilità, che si legittima e si radica la dirigenza scolastica.

Il dirigente diviene garante dell'attività della scuola e della sua qualità: è necessario quindi che nella definizione del suo profilo professionale e nella regolazione del suo rapporto di lavoro siano definite, e quindi garantite, le prerogative che rendano credibile e praticabile questa responsabilità.
Non è una questione di maggiori poteri gerarchici, ma appunto di responsabilità da esercitare in un ambiente per sua natura cooperativistico, in cui sono presenti soggetti portatori di diritti, di doveri, di autonomia professionale che vanno composti costruendo sinergie, eliminando conflitti e definendo in modo preciso il quadro delle responsabilità.
Per queste ragioni è necessario che al primo settembre 2000 siano presenti tutte le condizioni per realizzare la dirigenza scolastica, in modo da garantire l'avvio concreto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che si presenta, per ovvie ragioni, come un processo da costruire e consolidare nel tempo.
E' quindi imprescindibile che, prima di quella data, sia concluso il negoziato contrattuale della dirigenza, senza il quale sembrano impraticabili gli ampi spazi di autonomia e autorganizzazione che la legge ha affidato alla scuola.
Per un decollo definitivo dell'autonomia è tuttavia necessario ed urgente che si completi anche l'itinerario legislativo della riforma degli organi collegiali interni, per costruire un modello efficace di governo e di autogoverno della scuola che gli attuali assetti non sembrano poter garantire appieno.

Le linee guida per la piattaforma contrattuale che vengono presentate alla consultazione non sono una dettagliata proposta di articolato contrattuale, quanto piuttosto un insieme di aree tematiche su cui aprire un confronto, che metta a fuoco le questioni e proponga soluzioni.
Le problematiche contrattuali sono molte, perché si tratta di scrivere ex novo la disciplina complessa e specifica di un rapporto di lavoro non riconducibile all'attuale profilo del capo d'istituto.
Questo primo contratto avrà una vigenza limitata al 2001, consentendo nel rinnovo successivo le necessarie armonizzazioni rispetto all'auspicabile rinnovo degli organi collegiali.

Tra le tante problematiche, emergono in particolare due questioni nodali.
La prima riguarda la parte economica, rispetto alla quale non può esistere che un solo obiettivo: la piena equiparazione, nell'inquadramento e nella retribuzione accessoria, alla dirigenza pubblica, per la quale rivendichiamo le adeguate risorse.
La seconda riguarda la rivendicazione di alcune specificità nel conferimento degli incarichi dirigenziali, che attengono soprattutto alla durata e alla mobilità territoriale.
In una prima definizione contrattuale, data la presenza di ulteriori processi di dimensionamento, sembra necessario prevedere una durata contenuta degli incarichi.
Successivamente, a fronte della raggiunta stabilità della rete scolastica, sembra invece utile garantire, ove sussistano le condizioni soggettive ed oggettive, la continuità in luogo del principio di rotazione previsto dal D.L.vo 29 che, se può essere un principio di equità nelle altre amministrazioni, non sembra auspicabile nel contesto scolastico.
In secondo luogo, data l'ampiezza del territorio di riferimento, deve essere disciplinata la mobilità dei dirigenti scolastici, a partire dall'acquisizione delle preferenze individuali.

A conclusione della consultazione sarà definita compiutamente la piattaforma.
Data la ristrettezza dei tempi rispetto alla scadenza del 1° settembre abbiamo sollecitato l'Aran a concludere ogni atto preliminare all'apertura formale del tavolo negoziale: in particolare vanno concluse le procedure di collocazione dell'area della dirigenza scolastica nell'accordo intercompartimentale sulla dirigenza pubblica.
Le scelte politiche a questo proposito sono già fatte: il pieno riconoscimento della dirigenza e il riconoscimento di una specificità (che non deve significare diminuzione ma valorizzazione), non omologabile ai contesti delle altre pubbliche amministrazioni.
Del resto, sono scelte già operate dal legislatore che, all'art. 21 della L. 59/97, individua nel comparto scuola una specifica area della dirigenza scolastica, con un contratto autonomo, riconoscendo contemporaneamente un profilo dirigenziale e un contesto peculiare rispetto al quale va regolato il rapporto di lavoro.
Sulla dirigenza scolastica molto si è detto, soprattutto rispetto ad un ruolo decisivo per la realizzazione dell'autonomia.
Il contratto deve definire questo ruolo, tralasciando improprie suggestioni manageriali, ma valorizzando una professionalità specifica alla quale, mentre si affida questa grande responsabilità, vanno garantite le condizioni per esercitarla.

CAMBIA IL GOVERNO - CAMBIA IL MINISTRO

PROSEGUE LA "VERTENZA SCUOLA"

Valutare la scuola e in particolar modo valutare gli insegnanti è diventato lo sport nazionale, un argomento da “Bar dello sport”.

Non passa giorno che qualche autorevole personaggio della cultura o della politica dichiari con grande enfasi che gli insegnanti sono sottopagati; alcuni poi si sbizzariscono ad individuare soluzioni alternative al famigerato “concorsone”.

Dopo la fase demagogica e populistica del Forum aperto in Internet dal Ministro Berlinguer, dove, come era scontato, si propone tutto e il contrario di tutto, assistiamo oggi alle proposte più incredibili, spesso di matrice confindustriale, che non tengono conto delle complesse dinamiche presenti nella scuola e del rischio di innescare alti livelli di conflittualità.

Si continua ad ignorare o si finge di ignorare che l’assenza di un sistema nazionale di valutazione rende poco credibile qualunque proposta.

In presenza di forti processi innovatori che hanno aumentato i carichi di lavoro deve essere prioritariamente riconosciuto il quotidiano impegno dei docenti.

Lo status, l’immagine sociale e culturale della scuola e dei suoi operatori si recuperano e si rimantengono alti con riconoscimenti non astratti e retorici.

Un paese che intende scommettere sulla formazione come leva sociale ed economica deve avere il coraggio di scelte responsabili, realizzando il dovuto riconoscimento alla scuola, alla sua funzione, ai suoi lavoratori.

Quanto è avvenuto nei mesi scorsi non può lasciare indifferenti o, peggio ancora, non si può pretendere di individuare scorciatoie ad un problema complesso come è quello salariale, che va affrontato nell’ambito di un organico progetto di un piano pluriennale di investimenti che porti ad un miglioramento sostanziale della retribuzione base.

Riconoscimento del ruolo sociale, valorizzazione della professionalità, sostegno reale alle riforme sono gli obiettivi chiari ed ineludibili della nostra vertenza che rifugge dalla aleatorietà e dalla estemporaneità delle soluzioni.
Una vertenza che la CISL Scuola riconferma nei suoi contenuti, anche se la crisi di Governo e il cambio al vertice del MPI ci hanno costretto a sospendere lo sciopero.

Inoltre va riaperto immediatamente il confronto con il nuovo Ministro - l’elenco dei problemi peraltro è lunghissimo perché si rischia di iniziare il prossimo anno scolastico nel caos.
Ci auguriamo che al cambio del Ministro corrisponda un’inversione di tendenza nella politica del Governo, per riforme partecipate e condivise, per una innovazione vera, senza inganni, per un grande progetto integrato di istruzione e formazione per il lavoro, per una seria strategia di investimenti per riqualificare la scuola e il suo personale.

Daniela Colturani

PANORAMA SINDACALE

CCNI - Competenze accessorie

La Direzione Generale del Personale del MPI - d'intesa con il Ministero del Tesoro - ha emanato, lo scorso **14 aprile, la C.M. n. 118** con la quale vengono fornite indicazioni di ordine operativo relativamente all'erogazione del compenso individuale accessorio (*c.i.a.*) e delle indennità di direzione e amministrazione.
Si sottolinea che l'Amministrazione, in attesa della definizione - presso l'ARAN - della richiesta di interpretazione autentica, dà ordine che nessuna riduzione sul *c.i.a.* venga operata anche se alle Direzioni provinciali del Tesoro siano pervenute o dovessero pervenire, da parte delle istituzioni scolastiche, comunicazioni di assenze per malattia.

Attuazione CCNL del 26.5.1999

Il **21 aprile** scorso è stata diramata dal MPI la **circolare n. 129** con la quale l'Amministrazione fornisce alcune indicazioni per la concreta attuazione delle seguenti materie disciplinate dal CCNL '99, con riguardo alla retribuzione spettante al personale interessato:
a) progressione professionale (art. 16);
b) utilizzazione (art. 15, comma 11);
c) soppressione del profilo di aiutante cuoco (art.37, comma 3);
d) attribuzione dei miglioramenti economici del CCNL.

Graduatorie permanenti ex lege 124/99

Con la pubblicazione sia del "Regolamento" (G.U. - Serie Generale - n. 113 del 17.5.2000) relativo alle modalità di integrazione e aggiornamento delle *graduatorie permanenti* previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124/99, relativi al personale docente, educativo e responsabile amministrativo, sia del Decreto Ministeriale recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande (G.U. - Serie Concorsi - n. 40 del 23.5.2000) entra nella fase finale l'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento legislativo concernente "reclutamento e precariato".
La pubblicazione, il 23 maggio, del Decreto fissa al **22 giugno 2000 il termine ultimo di presentazione delle domande per:**

Chiedere, ex novo, l'inserimento in graduatoria permanente;

e, per coloro già inseriti nelle vecchie graduatorie del concorso per soli titoli:

Chiedere il trasferimento di provincia e l'aggiornamento del punteggio;
Chiedere il solo trasferimento di provincia;
Chiedere il solo aggiornamento del punteggio.

Coloro che hanno interesse all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato devono compilare anche il modello per la scelta della provincia e quello con l'indicazione delle scuole in cui si chiede l'inclusione nella graduatoria di istituto (30 di cui non più di 10 circoli didattici).

Classe di concorso "Strumento musicale nella scuola media"

Il MPI ha emanato il **4 maggio 2000** la **Circolare n. 135** concernente la classe di concorso A077 "Strumento musicale nella scuola media".
La circolare - trasmettendo il **Decreto n. 104 del 3.4.2000** (con annessa tabella provinciale di ripartizione dei posti) con il quale vengono incrementate, per l'a.s. 1999/2000, le dotazioni organiche delle province nelle quali funzionano corsi di scuola media a indirizzo musicale - fornisce altresì alcuni chiarimenti in materia.
Nella circolare viene ribadito, tra l'altro, che l'acquisizione delle cattedre nell'organico del corrente anno scolastico consente di trasformare i "contratti a tempo determinato fino al 30 giugno" (termine delle attività didattiche) in "contratti a tempo determinato fino al 31 agosto" (termine dell'anno scolastico).

Valutazione dei capi di istituto e modifica CCNI

Attraverso la **C.M. n. 123 del 19.4.2000** il MPI informa che - in attuazione dell'intesa intercorsa con le OO.SS. lo scorso 3 marzo - sono state sottoscritte le modifiche agli articoli 41, comma 7, e 33, comma 13, del CCNI. Con le suddette modifiche viene stabilito che:

"gli esiti della valutazione riferita all'a.s. 1999/2000 daranno luogo a crediti professionali da far valere, anche per gli effetti economici, nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza scolastica";

"nell'ambito dello stanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al CCNL 15 miliardi saranno utilizzati per incrementare le risorse per il finanziamento della retribuzione accessoria dei futuri dirigenti".

Organici nella scuola elementare

*Nelle more della definizione del provvedimento concernente la consistenza delle dotazioni organiche provinciali, il MPI invita i Provveditori - attraverso la **nota prot. n. 96/VM del 16.5.2000** - a trasmettere i dati relativi alla determinazione dell'organico di diritto della scuola elementare per l'a.s. 2000/01 in applicazione della normativa vigente e cioè i DD.MM. 331/98, 200/99 e 141/99 (quest'ultimo per i soli posti di sostegno).*

Organici funzionali nella secondaria

Il Ministero della P.I. ha emanato il **D.M. n. 105 del 3 aprile 2000** relativo agli organici funzionali della scuola secondaria.
Il decreto è di fatto sostitutivo del D.M. n. 71 del 22.3.1999, ricusato dalla Corte dei Conti il 6 ottobre scorso.
Il testo, a parte qualche lieve modifica ed un più frequente richiamo alla possibilità di continuità tra scuola elementare e media (art. 4, comma 5), ricalca quello del suddetto D.M. n. 71; sono state, invece, modificate le premesse, su cui si erano concentrati i rilievi della Corte.
L'Amministrazione, per l'a.s. 2000/01, ha ritenuto di poter autorizzare l'ampliamento delle sperimentazioni solo in quelle istituzioni che comprenderanno dal prossimo 1° settembre, per effetto delle operazioni di dimensionamento, parti di istituti che hanno attuato nel corrente anno scolastico l'organico funzionale (vedi anche **nota prot. n. 154 del 6.4.2000**).

Utilizzazioni presso le Università

E' stata diramata l'attesa **C.M. n. 130 del 21.4.2000** con la quale l'Amministrazione, in materia di utilizzazione dei docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, fornisce alcune raccomandazioni volte:
a) ad assicurare che le prestazioni lavorative svolte dai suddetti docenti siano effettivamente compatibili con quelle che tale personale è chiamato a svolgere nella scuola di titolarità;
b) a riconoscere le competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto.

Svolgimento degli scrutini e degli esami

Il Ministero della P.I. ha emanato l'**O.M. n. 126 del 20 aprile 2000** concernente le norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole elementari, medie e superiore per l'a.s. 1999/2000.
Mentre rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni che riguardano le scuole elementari e medie (comprese quelle annesse ai Conservatori), sono state apportate modifiche ed integrazioni - soprattutto sulla base dei recenti atti diramati dall'Amministrazione in materia di esami di stato - alla parte dell'ordinanza riguardante la scuola secondaria superiore.
E sempre per questo ordine scolastico resta conferma tutta la normativa dello scorso anno (O.M. 128 del 14.5.99, art. 3, commi 2, 3 e 4) circa la partecipazione degli insegnanti di religione alle deliberazioni del consiglio di classe sull'attribuzione del credito scolastico agli alunni avvalentesi.

Anno sabbatico

Il MPI ha diramato in data **28.3.2000 la C.M. n. 96** con la quale fornisce alcuni chiarimenti relativi alla fruizione di quanto stabilito dal comma 14 dell'articolo 26 della legge 448/98 (la "Finanziaria '99) e cioè che:

"I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali".

In particolare, l'Amministrazione ritiene :

che sulla richiesta di fruizione della suddetta aspettativa non deve esserci alcun discrezionale apprezzamento da parte del superiore gerarchico;

che la stessa non può essere oggetto di frazionamento e che pertanto la richiesta e la fruizione di un periodo inferiore all'anno esaurisca, comunque, nel decennio considerato, la possibilità di richiedere altri periodi di analoga assenza.

RIFORMA ACCADEMIE E CONSERVATORI

12-13 GIUGNO: SI VOTA PER LE ELEZIONI DEL CNAM PERCHE' IL VOTO ALLA CISL

Il 12 e 13 giugno prossimi, tutto il personale docente e non docente e gli studenti delle istituzioni di alta cultura recentemente riformati dalla legge 508 voteranno per la costituzione in via provvisoria del CNAM (Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).
Si tratta di un appuntamento importante per tutti, perché il CNAM ha il compito istituzionale di esprimere pareri e formulare proposte su tutti i regolamenti attuativi della legge, sui regolamenti didattici, sulla programmazione dell'offerta formativa, sul reclutamento dei docenti. Attraverso questi si disegnerà, insomma, la nuova fisionomia culturale, didattica, organizzativa delle diverse istituzioni e si definirà al loro interno la collocazione e l'utilizzazione di tutto il personale.
La Cisl, come noto, ha espresso un giudizio critico sulla legge 508. Un giudizio critico di merito, particolarmente sull'assetto complessivo del nuovo settore formativo perché esso, ancorché riformato, è rivelatore del permanere di una separatezza con l'università; sulla perdita del connotato unitario e verticalistico degli studi musicali e coreutici, che la riforma disarticola; sull'assenza di principi e criteri per la tutela dei livelli occupazionali del personale in servizio e per il riconoscimento della sua professionalità.

La Cisl partecipa alle elezioni Indicando cinque temi di fondo per l'azione del CNAM, con l'obiettivo di orientare al meglio l'attuazione della legge, soprattutto in relazione alle questioni denunciate.
1) La valorizzazione dello specifico del nuovo sistema di alta formazione artistica e musicale, della sua progettualità nonché delle prospettive di sviluppo, in relazione alla domanda di cultura - ricerca - produzione artistica che società e mondo delle professioni rappresentano, evitando improprie subordinazioni rispetto al mondo dell'università.
2) Il recupero del profilo unitario e verticalistico degli studi musicali e coreutici e della didattica, articolando quanto più possibile le opportunità che il regime di autonomia offre attraverso la pratica delle convenzioni, integrando così la cultura specifica e le capacità tecnico-musicali e motorie con gli altri aspetti della cultura generale. Coerentemente, la docenza dovrà mantenere un assetto unitario lungo tutto il nuovo percorso formativo.
3) La valorizzazione dello specifico delle Accademie e la valorizzazione della sua progettualità in relazione alle prospettive di sviluppo nei diversi e nuovi settori della cultura, ricerca e produzione artistica. Coerentemente, andranno utilizzate al massimo livello le energie culturali e professionali in campo, operando un riassetto complessivo della docenza (assistenti compresi) in senso universitario.
4) La ridefinizione della struttura amministrativa e di tutti i servizi interni su modelli coerenti con il nuovo assetto didattico-organizzativo delle istituzioni riformate. ciò dovrà comportare un ridisegno delle qualifiche e dei profili i o, comunque, di consentire l'uso da parte di terzi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

La Banca si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, le specifiche tecniche e, di conseguenza, le modalità operative di accesso al sistema di gestione dei pagamenti, dandone preavviso alla Struttura Tecnica con almeno un mese di anticipo.

La Struttura Tecnica è la sola responsabile in caso di perdita o danneggiamento dei dati relativi agli ordini, ai clienti e a tutto ciò che non riguarda il sisti il concetto di "valorizzazione" nelle due direzioni compare ed è opportunamente declinato nei motti delle liste che la Cisl ha presentato per i docenti delle Accademie e dei Conservatori e nel motto della lista dei Direttori Amministrativi che la Cisl riconosce e sostiene direttamente.

Ed infine. Per raggiungere tali obiettivi, su cui ci auguriamo si coaguli in vasto consenso, è necessario sfruttare appieno le potenzialità della contrattazione di settore che il nuovo comparto contrattuale offre.
Si tratta di un appuntamento assolutamente nuovo e fondamentale.
Occorre riscrivere il rapporto di lavoro di tutto il personale docente ed ATA che opera nelle istituzioni riformate, cogliendo la specificità delle professioni e delle prestazioni lavorative; disegnare ex novo e codificare in un nuovo contratto, che sostituirà il contratto scuola, tutti gli istituti di tutela giuridica e normativa; rivendicare, infine, una nuova politica retributiva che, attraverso adeguate risorse finanziarie, consenta di raggiungere i livelli retributivi del corrispondente personale universitario.
ALFONSO ROSSINI

LE NOSTRE LISTE

LA CISL PER I CONSERVATORI: VERSO IL FUTURO VALORIZZANDO IL PRESENTE

	COGNOME NOME	ISTITUZIONE
1	BONSIGNORI DUILIO	CONS. MUSICA MILANO
2	CARUSO CARMELO	CONS. MUSICA PALERMO
3	FABRIS MARIA GRAZIA	CONS. MUSICA TRIESTE
4	GENTILE ADA	CONS. MUSICA ROMA
5	MEGARO MICHELE	CONS. MUSICA NAPOLI
6	PAGLIUCA CARMINE	CONS. MUSICA NAPOLI

LA CISL PER LE ACCADEMIE: VERSO IL FUTURO VALORIZZANDO IL PRESENTE

	COGNOME NOME	ISTITUZIONE
1	DE' CAVERO PAOLA	A.B.A. TORINO
2	LO PRESTI STEFANO	A.B.A. PALERMO
3	SCOTTI ALFREDO	A.B.A. NAPOLI
4	TESSARI PAOLO	A.B.A. VENEZIA
5	TRAVERSO CLAUDIO	A.B.A. FROSINONE
6	VIGGIANO DOMENICO	A.B.A. FIRENZE

UNA RIFORMA PER VALORIZZARE IL PERSONALE ATA

	COGNOME NOME	ISTITUZIONE
1	DE CESARE NATALE	ACCADEMIA B.A. FOGGIA
2	SPEZZAFERRI PAOLA	ACCADEMIA B.A. L'AQUILA

La CISL si riconosce nella presente lista, la sostiene direttamente, invita a votarla ed assegnare la preferenza al candidato n. 1 DE CESARE NATALE

PRECARIATO: IN RUOLO AL 1° SETTEMBRE

Le innovazioni introdotte dalla L. 124/99 al sistema di reclutamento sono state profonde e radicali ed hanno richiesto la definizione di norme attuative complesse, assoggettate a procedure di controllo severe ed articolate: dal parere del Consiglio di Stato, al visto di registrazione della Corte dei Conti.
Due sono i blocchi fondamentali: il regolamento per la formazione delle graduatorie permanenti e quello per le supplenze.
Il primo ha ormai terminato il percorso, è stato registrato dalla Corte dei Conti, pubblicato sulla G.U. del 17 maggio e sarà seguito il 23 maggio dal decreto ministeriale che fissa i termini per la presentazione delle domande.
Il regolamento per le supplenze, invece, ha superato al momento solo il primo scoglio, ottenendo il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il primo regolamento è sicuramente il più urgente in quanto le graduatorie permanenti saranno utilizzate per le assunzioni in ruolo e quindi per le nomine di supplenza conferite dai provveditori e dai capi d'istituto.
Le graduatorie che si formeranno in attuazione dell'emanando regolamento delle supplenze saranno invece utilizzate solo per le nomine di supplenza dei capi d'istituto, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti (in sostanza saranno graduatorie di non abilitati).
Tutto ciò dovrebbe essere concluso per l'avvio del nuovo anno scolastico. La CISL Scuola, pur consapevole della difficoltà di operare alcune scelte politiche e della complessità del quadro procedurale, ha da tempo espresso preoccupazioni per la lentezza con cui si andava definendo l'attuazione della legge.
La CISL Scuola ha più volte denunciato in documenti e incontri con il Ministro Berlinguer, puntualmente riproposti al nuovo ministro Di Mauro, la situazione.
Secondo le previsioni ministeriali (vedi decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000) i Provveditorati durante i mesi di luglio ed agosto, dovranno raccogliere le domande, valutarle, lavorarle al sistema e definire le graduatorie.
Ci permettiamo di dubitare della celerità e dell'efficienza operativa delle amministrazioni periferiche.
Numerose nubi si addensano quindi all'orizzonte, è forte la preoccupazione che l'amministrazione non sia in grado di definire entro l'estate le graduatorie, per consentire le nomine in ruolo al 1 settembre.
Al problema complessivo dei tempi di emanazione dei regolamenti, si sono aggiunti i ritardi ed i rinvii per lo svolgimento delle due tranche delle sessioni riservate, condizionati da indicazioni contraddittorie e spesso tardive dell'amministrazione centrale e dall'incapacità delle amministrazioni periferiche a tenere sotto controllo tempi e modalità organizzative, che riteniamo dovessero essere ispirate a maggiore organicità e celerità nell'avvio, anche per non confliggere ora con i maggiori impegni dei docenti, connessi alla conclusione delle attività didattiche, scrutini ed esami.

La CISL Scuola ha puntualmente posto il problema dei tempi, ha denunciato che i ritardi accumulati mettono da un lato a repentaglio l'avvio regolare dell'anno scolastico e, dall'altro, a serio rischio la garanzia delle assunzioni in ruolo al 1 settembre.
Alcune graduatorie di numerose province, in particolare dal Nord, sono esaurite; a settembre chi sarà assunto sui posti vacanti, se le graduatorie non sono pronte? Come e quando inizierà il nuovo anno scolastico?
Abbiamo tentato sempre la strada del confronto ed un dialogo costruttivo con l'Amministrazione, per spingere ad accelerare le procedure e prendere atto della drammaticità dei tempi. Non intendiamo contestare ora gli obiettivi raggiunti e sappiamo che la legge sarà di attuazione molto complessa, ma intendiamo denunciare l'intollerabilità di ritardi che si potevano e dovevano prevedere e governare.
Vogliamo assicurazioni per le assunzioni in ruolo, vogliamo garantire quei precari che attendono da anni la riapertura delle graduatorie e siamo nel contempo molto preoccupati per l'inizio del nuovo anno scolastico.
Va garantita la validità delle graduatorie, anche se pubblicate in data successiva al 31 agosto, ai fini delle assunzioni in ruolo fin dal prossimo anno scolastico, con decorrenza 1° settembre.
Riteniamo che tale richiesta vada sostenuta eventualmente anche con un intervento legislativo, da collocare all'interno del collegato alla finanziaria ancora in discussione in parlamento, oppure con un decreto legge per il quale ricorrerebbero sicuramente i motivi di urgenza.
Il nostro giudizio, sui comportamenti politici dell'Amministrazione su queste questioni è molto critico: la superficialità si è coniugata alla confusione e alla mancanza di un quadro organico sull'intreccio e la complessità dei problemi.
Sono necessari provvedimenti straordinari.
Li avevamo già chiesti al Ministro Berlinguer e abbiamo rinnovato la richiesta al prof. De Mauro.

Attendiamo dal nuovo ministro un intervento immediato che dia risposte concrete.
In assenza di risposte tempestive saranno assunte le iniziative di lotta adeguate.

Piera Formilli

Presso le nostre sedi territoriali troverete consulenza qualificata, i modelli di domanda, schede di lettura dei testi normativi.

DISPERSIONE SCOLASTICA: UN'INDAGINE CHE INTRECCIA IL PROCESSO RIFORMATORE

Il 2 maggio u.s. è stato presentato ufficialmente il documento conclusivo dell'indagine sulla dispersione scolastica promossa dalla VII Commissione della Camera dei deputati e condotta dal Comitato d'indagine allo scopo costituito nel dicembre 1998.
L'iniziativa si inquadra nel lungo e denso lavoro parlamentare che ha accompagnato l'evoluzione legislativa delle riforme con l'obiettivo di indagare il tessuto culturale e sociale su cui si va ad innestare il processo riformatore, particolarmente in relazione alle situazioni di disagio, di emarginazione, di insuccesso scolastico.
Una analoga Commissione del Senato aveva svolto già nel 1991 una relazione sulla questione "dispersione", ma la prerogativa di quest'ultima indagine è il lavoro in situazione, realizzato attraverso visite sul campo che hanno consentito di sviluppare l'analisi oltre la pura quantificazione dei fenomeni, venendo a rilevare processi anche nuovi e, per certi versi, anomali, che rompono la storica relazione tra abbandono/selezione scolastica e deprivazione economico/sociale.
In sostanza il rapporto dimostra come, in questa società, aree di forte benessere economico e di sviluppo registrino diffuse situazioni di drop-out e di fuoriuscite premature dal sistema formativo che, se sono frutto di scelte assolutamente volontarie e consapevoli, denunciano comunque la carenza di appeal della scuola ed il prevalere su questa di altri interessi e di chances esterne.
Tutto ciò obbliga ad una attenta considerazione circa l'impatto delle riforme e soprattutto postula l'individuazione di strategie di attuazione realmente rispondenti alle esigenze di crescita e di autonomia culturale della persona e del cittadino attraverso una partecipazione motivata al sistema scolastico-formativo in un contesto di opportunità fruibili. E' inoltre ancora una volta confermato nell'indagine come caratteristica del sistema del nostro Paese siano la disomogeneità e la coesistenza di aree fortemente evolute con aree in cui la dispersione culturale e sociale assume connotati patologici. La linea di discriminazione non corre più automaticamente tra nord e sud, ma è presente tra territori di una stessa regione o tra aree di una metropoli: Palermo e Napoli, ma anche Milano e Belluno, ecc.
Mentre rinviamo ad una prossima specifica pubblicazione Cisl Scuola l'analisi più dettagliata e ragionata sulla questione, anche in connessione con le innovazioni del sistema, rileviamo alcuni dati statistici di riferimento emersi dall'indagine che pesano in quanto confermano istanze denunciate: la crescita della scolarizzazione della società italiana nel secondo dopoguerra è stata sì tanto spinta, ma non al punto da eguagliare il grado di scolarizzazione delle giovani generazioni nei più avanzati paesi occidentali; la compressione dei tassi di selezione nella scuola dell'obbligo, realizzatasi nel tempo, non si estende nella scuola superiore dove questi permangono elevati, particolarmente all'interno di qualche indirizzo come quello dell'istruzione professionale, pur interessata nel 1992 da una radicale riforma di ordinamento; il livello medio dei processi di apprendimento nella scuola secondaria di primo grado si attesta, almeno per il 45%, sulla qualifica di "sufficiente"; si manifesta un divario medio di dispersione alquanto forte tra popolazione femminile e maschile; incide ancora in modo rilevante il titolo di studio dei genitori su opportunità o disuguaglianze.
Questa indagine svolta dalla Commissione istruzione si colloca indubbiamente come utile strumento di lavoro in una fase di profonda trasformazione del sistema.
I risultati inducono serie riflessioni, ma obbligano soprattutto ad azioni positive di "aggressione" del problema all'interno di strategie di attuazione che implicano investimenti certi sul piano economico, professionale, strumentale.
La nuova cifra di governo di tali processi non può che essere la dimensione interistituzionale, la sola che, coniugando competenze e responsabilità variamente articolate a livello locale e nazionale, può determinare qualche successo dentro e fuori della scuola, a partire dalle stesse esperienze che l'ultimo contratto di lavoro ha faticosamente cercato di avviare con i progetti di intervento sulle aree a rischio.
Gli accordi sociali di questi anni hanno ampiamente evidenziato le contraddizioni ed i ritardi del nostro sistema formativo, riposizionandone strategicamente la centralità rispetto alle nuove dinamiche economico-produttive e sociali.
Sono necessarie scelte coraggiose in termini di investimenti.
Le risorse per la formazione sono ancora banco di prova per il governo chiamato a dare concretezza a tante affermazioni, tanto più in presenza di un quadro di riforme la cui realizzabilità è assolutamente dipendente da una politica delle risorse che dia certezza al sistema ed al personale, oltre ogni provvisorietà.

Laura De Lazzari

INSERTO

LEGGE N. 30 DEL 10.2.2000

LEGGE QUADRO
IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE

pag. 15

LEGGE N. 62 DEL 10.3.2000

NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE

pag. 30

a cura di Silvio Colombini, Mario Guglietti, Alfonso Rossini

Premessa

Dopo un lungo e complesso itinerario parlamentare, lo scorso 2 febbraio il Senato ha approvato definitivamente la "Legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione", mentre la Camera il 2 marzo ha dato l'approvazione conclusiva alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

Durante il dibattito la CISL Scuola non ha mancato di far sentire la sua voce critica in tutte le sedi politiche e istituzionali, avanzando valutazioni e proposte di merito e di metodo, di cui la nostra stampa ha dato puntualmente informazione.

Le due leggi cambiano profondamente - è fuori di dubbio - il quadro ordinamentale e di sistema della scuola italiana ed aprono ad una fase attuativa problematica e complessa nella quale la CISL Scuola si sente impegnata e coinvolta sul piano culturale, professionale e politico-sociale.

Questo inserto del giornale agli iscritti raccoglie i testi dei due provvedimenti e le valutazioni espresse dalla nostra organizzazione all'indomani del voto finale che, in sintesi, condensano le prese di posizione puntualmente espresse durante l'iter delle leggi.

Per quanto riguarda il riordino dei cicli presentiamo inoltre:

a) gli ordini del giorno presentati al Senato alla vigilia del voto sulla legge ed accolti dal Governo ed una loro lettura critica: troviamo tutti quegli aspetti che la nostra organizzazione ha sottolineato più volte, denunciando i problemi strutturali che il nuovo ordinamento introduce e la complessità e le contraddizioni la sua attuazione;

b) il documento consegnato dall'allora Ministro Berlinguer il 28 marzo scorso, al termine dell'incontro con tutti i soggetti rappresentativi dell'universo scolastico (OO.SS., Associazioni professionali, dei genitori, degli studenti) contenente una sintesi dell'intervento da lui svolto nella mattinata del 28 marzo stesso dinnanzi alla 7^ Commissione del Senato. Con un commento a proposito di una legge-contenitore che si va riempiendo … di problemi, difficoltà, contraddizioni.

Al governo Amato ed al nuovo Ministro della P.I. De Mauro, la CISL ripropone con chiarezza le sue obiezioni di fondo.

LEGGE N. 30 DEL 10.2.2000

LEGGE QUADRO
IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE

Articolo 1 - Sistema educativo di istruzione e di formazione

l. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità della legge n. 196 del 1997 e della legge n. 144 del 1999.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'art. 68 della legge n. 17.5.99, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5.2.92, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, fermo restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2 - Scuola dell'infanzia

l. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Articolo 3 - Disposizioni relative alla scuola di base

l. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento di cui al D.P.R. 8.3.99, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Articolo 4 - Disposizioni relative alla scuola secondaria

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei».
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3, dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con IFTS e università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10.12.97, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Articolo 4 bis - Formazione superiore non universitaria e educazione degli adulti

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'art. 69 della legge 17.5.99, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del D.L.vo 31.3.98, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24.6.97, n. 196.

Articolo 5 - Attuazione progressiva dei nuovi cicli

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
2 bis. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2 ter. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma.
3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
4. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23.8.88 n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con D.L.vo n. 297/94.
5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
6. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge 19.11.90, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

COMUNICATO STAMPA CISL SCUOLA

La maggioranza ha approvato in via definitiva al Senato la riforma dei cicli.
La maggioranza si è assunta la responsabilità di una scelta che non ha ricercato le opportune, ampie convergenze parlamentari richieste da un provvedimento fondamentale per il futuro del Paese.
La maggioranza ha suscitato un dibattito, peraltro non univoco, tra gli intellettuali, ma ha eluso il coinvolgimento nella società e tra gli operatori della scuola che saranno chiamati ad essere protagonisti di questa riforma.
Il provvedimento è una mera architettura ordinamentale i cui contenuti sono in parte ignoti.
La CISL Scuola ha espresso da sempre il suo profondo dissenso di merito per una scelta che accorcia il percorso degli studi, cancella le positive esperienze di due segmenti dell'istruzione, innalza l'obbligo di un solo anno.
Non sono chiare le finalità educative e culturali della scuola di base né le sue scansioni non è chiara la terminalità dell'obbligo, non sono chiare le identità dei nuovi percorsi della scuola superiore.
La riforma dei cicli è sostanzialmente una delega in bianco al Ministro di turno; porrà non pochi problemi di attuazione e di gestione a partire dalle condizioni materiali e professionali dei suoi operatori.
La CISL Scuola, al di là del dissenso, è comunque impegnata perché nei provvedimenti attuativi siano rappresentati quella visione politica e culturale, quel ruolo dei professionisti della scuola che sono coerenti con i valori, la storia, il patrimonio della CISL.

Roma, 2 febbraio 2000

ORDINI DEL GIORNO
PRESENTATI IN SENATO ED ACCOLTI DAL GOVERNO
(Seduta del 27.01.2000)

1. Il Senato, in sede di esame degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 4216,

premesso che:

l'Italia ha ratificato e reso interamente esecutiva, con la legge 27.5.91, n. 179, la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dei fanciullo;
a seguito di ciò i princìpi della Convenzione sono divenuti parte integrante dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, rafforzando le norme preesistenti in materia;
la Convenzione non consiste in un codice dei diritti riconosciuti ai cittadini di età minore, ma contiene un ampio ventaglio di bisogni-diritti, che devono trovare appagamento attraverso un esteso impegno politico, sociale e culturale e opportune disposizioni legislative;
la legge 28.8.97, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» costituisce il principale strumento di applicazione della Convenzione, poiché promuove diritti e opportunità in un ripensamento complessivo delle politiche sociali, anche attraverso piani territoriali di intervento elaborati con il concorso delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale e di tutte le istituzioni che si occupano dell'infanzia;

considerato che:

una significativa politica dell'infanzia deve svilupparsi anche nell'ambito dei riordino dei sistema educativo di istruzione e formazione,

impegna il Governo:

a emanare norme attuative in conformità ai princìpi delle leggi 27.5.91, n. 179, e 28.8.97, n. 285.

2. Il Senato,
esaminato l'atto Senato n. 4216 recante: «Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione» ed in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 1 dei medesimo provvedimento;
considerato che l'inserimento nella scuola dell'obbligo di studenti extracomunitari, presenti nel nostro Paese da pochi mesi, in mancanza di un serio e concreto progetto di recupero e di inserimento, crea seri problemi alla scuola stessa;
rilevato che l'inserimento improvviso, ad anno scolastico già iniziato ed in classi non iniziali dei ciclo scolastico, degli alunni extracomunitari, che vengono assegnati non per continuità di curriculum scolastico - di cui non si ha documentazione - ma per età, rende complicato per gli insegnanti e per l'alunno il proseguimento dei percorso formativo compiuto in precedenza dell'interessato;
preso atto che sia gli alunni extracomunitari, con gravi difficoltà linguistiche e spesso non presenti in aula, che gli insegnanti, che fungono da traduttori improvvisati, si vengono a trovare quotidianamente con i seguenti problemi:
difficile comunicazione tra alunno extracomunitario e la classe, con conseguente difficoltà di socializzazione;
difficile comunicazione tra alunno inserito ed insegnanti, con inevitabile difficoltà di apprendimento;
interruzioni frequenti della lezione per non emarginare l'alunno extracomunitario che, diversamente, si annoia e diventa elemento di disturbo e disattenzione per gli altri;
difficoltà a predisporre un piano di recupero in assenza di notizie sul percorso scolastico precedente, anche in considerazione dei fatto che spesso si tratta di culture molto diverse dalla nostra;
l'accettazione della sola frequenza (o poco più) come elemento giustificante la promozione a fine anno, anche in classi terminali, con l'inevitabile conseguenza di una preparazione inadeguata, che non consente all'alunno extracomunitario di frequentare, alla pari con gli altri, gli studi superiori propedeutici allo svolgimento di una professione;

si creano distinzioni razziali sul piano dell'educazione civica, dove ai nostri alunni si chiede una formazione civica più rispettosa dei bene collettivo, mentre a quelli extracomunitari si concedono deroghe e comportamenti differenziati;
considerato che il continuo e disorganico, nonché improvviso inserimento nelle classi di allievi extracomunitari può incidere negativamente sull'andamento didattico e disciplinare e sullo svolgimento dei programmi,

impegna il Governo:

a far sì che **siano assicurati gli interventi necessari a garantire l'integrazione degli** allievi extracomunitari non parlanti italiano e inseriti per la prima volta nel nostro sistema di scuola dell'obbligo, nonché a pianificare un'attività volta all'integrazione di detti soggetti, senza limitarsi a delegarla in nome dell'autonomia scolastica.

3. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, premesso che: il comma 2 dell'art. 9 della legge 25.3.85, n. 121, recante «Ratifica ed Esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.84, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11.2.29 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» sancisce che la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano impegna il Governo:

a emanare norme attuative della riforma della scuola che non risultino in contrasto con questo principio.

4. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato:
a) che nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui all'art. 3) alla scuola secondaria (di cui all'art. 4) appare segnato da netta cesura;
b) che nella formulazione del testo (art. 4, commi 2 e 3) la possibilità di passaggio da un'area all'altra e, nell'ambito di ciascuna area, da un indirizzo all'altro fra le aree e gli indirizzi in cui si articola la scuola secondaria risulterebbe assai limitata e in contraddizione con l'indicata necessità di un avvio fortemente caratterizzato alle aree del triennio;
c) che la funzione di un biennio unitario dovrebbe essere delineata anche nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come cerniera fra la scuola di base e il triennio della scuola secondaria, anche ai fini di un più preciso orientamento per le scelte successive di studio, senza peraltro dar luogo ad un biennio unico e indistinto, impegna il Governo:

a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro curricolare del biennio che realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi;

impegna altresì il Governo:

a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento delle discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie superiori. (Riferito all'art. 4)

5. Il Senato, considerato:

che con la legge n. 9 del 20.1.99 sull'elevamento dell'obbligo scolastico, si prevede un obbligo all'istruzione di durata decennale;
che tale arco temporale corrisponde alla fondamentale esigenza di elevare il livello di formazione medio dei giovani al fine di fornire loro gli indispensabili strumenti di base per leggere, comprendere, assumere criticamente la realtà;
che alla fondamentale esigenza di rendere più rispondente la scuola alla realtà del mondo del lavoro ed alle aspettative dei giovani per il loro futuro lavorativo, non si corrisponde con le scelte di avviamento precoce al lavoro;
che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede un obbligo all'istruzione novennale e non decennale;

che il regolamento attuativo della legge n. 9 prevede che: «le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti»,

impegna il Governo:

la far sì che negli strumenti attuativi della legge sulla riforma dei cicli le attività ivi previste in forme collaborative con la formazione professionale nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, siano finalizzate all'orientamento.

6. Il Senato, preso atto dell'ampio dibattito politico, favorito anche dall'iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione nell'ambito europeo, volto a considerare la nuova prospettiva culturale del riordino dei cicli in relazione alla ristrutturazione dei curricoli, dei contenuti e dei metodi nella scuola di ogni fascia di età, in stretta correlazione alla competenza professionale dei docenti, impegna il Governo:

a porre i docenti e le loro rappresentanze culturali e professionali quale punto di riferimento fondamentale nella costituzione delle commissioni per la nuova struttura organizzativa e didattica del sapere per aree tematiche; ad evitare ogni frattura tra tipologie scolastiche del ciclo secondario, precisando che l'istruzione professionale dello Stato resti nell'ambito degli indirizzi tecnici e tecnologici, con peculiari curricoli efficaci ed efficienti e non subisca trasferimenti impropri nell'area della formazione professionale di matrice regionale; a finalizzare interamente i risparmi ottenuti nel primo decennio dell'entrata in vigore della riforma ad investimenti per il miglioramento della qualità dell'istruzione, per il rilancio della funzione docente nella scuola, per l'ampliamento ed il sostenimento dei processi di eccellenza didattica e di aggiornamento e perfezionamento professionale.

7. Il Senato, premesso che è stata indetta la procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio di cui ai succitati articoli di lire 6.000.000 annue a 150.000 unità di personale docente, con almeno, 10 anni di anzianità, a decorrere dal 10.1.01 mediante l'emanazione del D.M. 23.12.99 in attuazione dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, integrato dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

considerato che il provvedimento in esame, all'articolo 6 introduce il principio del riutilizzo dei risparmi al fine del pieno successo della riforma; verificata l'opportunità di incentivare una piena e completa attuazione dei nuovi ordinamenti didattici, in via di imminente definizione; ritenuta, altresì, la necessità che le incentivazioni economiche previste per il personale docente vadano attribuite anche in riferimento alla preparazione acquisita a seguito di aggiornamento ed autoaggiornamento ed ai nuovi impegni che governeranno sul personale della scuola, in conseguenza delle innovazioni previste dal presente provvedimento, impegna il Governo:

a dare puntuale corso alla copertura degli impegni finanziari collegati ad una graduale e sistematica applicazione ed estensione a tutto il personale docente di ruolo nella scuola del riconoscimento di trattamento di sviluppo della professione e quindi della maggiorazione retributiva accessoria di cui all'istituto normativo previsto dal citato art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

IMPEGNI DA ONORARE!
… UN MODO PER FORZARE LA BLINDATURA?

In occasione dell'approvazione della legge-quadro sul riordino dei cicli (27.1.2000) il Governo ha accolto, senza procedere a votazione, una serie di ordini del giorno.

La "blindatura", che ha caratterizzato tutto l'iter parlamentare del provvedimento di riforma del sistema educativo d'istruzione e formazione, è stata scalfita dalla presentazione di ordini del giorno che, accolti senza discussione per portare a casa, comunque, la legge, rappresentano le uniche proposte accolte e, in questo momento, rappresentano i soli riferimenti per riempire di contenuti, la cornice ordinamentale definita con la legge.
Il Ministro della P.I., impegnato nella predisposizione del piano pluriennale di attuazione della riforma, è, così, chiamato a riconsiderare tutti quegli aspetti problematici, che il dibattito parlamentare non ha potuto, o voluto, compiutamente affrontare, e a corrispondere, almeno questa volta (!), con coerenza, agli impegni assunti.
Gli ordini del giorno, che non hanno avuto grande eco mass-mediatica, centrano, infatti, i problemi e riprendono tutti quegli aspetti che sono stati evidenziati più volte nelle osservazioni della nostra organizzazione.

Alcuni ordini del giorno hanno un impatto importante sulle norme attuative. Il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, alle Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, al Concordato Stato-Santa Sede, all'integrazione degli alunni extracomunitari, agli interventi in favore degli alunni portatori di handicap dovranno trovare risposte, oltre che nella definizione dei contenuti, già nell'operatività propria del piano quinquennale di graduale applicazione della riforma.
La scuola dell'autonomia, chiamata a realizzare, tra l'altro, la riforma ordinamentale, dovrà essere posta nelle condizioni ottimali, in quanto a regole, risorse, infrastrutture edilizie ed organici, per contribuire ad offrire, in un complessivo ripensamento delle politiche sociali, piani d'intervento formativo elaborati con il concorso delle diverse istituzioni presenti nel territorio. Le risposte ai "bisogni-diritti del cittadino di età minore" non possono prescindere da soluzioni contrattate che derivino dall'esperienza di gestione del CCNL e CCNI (cfr. zone a rischio, interventi per le aree soggette a forti processi migratori, organici funzionali) e dalle programmazioni dell'offerta formativa di ogni istituzione scolastica.

Un secondo gruppo di ordini del giorno interviene direttamente sull'architettura ordinamentale.
Chiedono un impegno preciso e circostanziato sull'ultimo anno dell'obbligo scolastico proponendo che le attività da svolgersi in collaborazione con la formazione professionale finalizzate all'orientamento si realizzino, preferibilmente e prevalentemente, nell'ambito delle attività integrative ed opzionali, evidenziano il rischio di frattura tra le diverse tipologie del ciclo secondario, il timore di un trasferimento nell'area della formazione professionale regionale degli indirizzi tecnici e tecnologici e si spingono a proporre, per le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d'Aosta, che la formazione professionale concorra all'assolvimento dell'obbligo scolastico, nei due anni iniziali della scuola secondaria.
È necessaria ed ineluttabile una politica scolastica che realizzi l'obbligo, regolando anche il delicato rapporto con il sistema della formazione professionale, senza inserire differenziazioni determinabili da opportunità e soluzioni localistiche. Si dovranno, altresì, prevedere interventi pianificati sulla scuola chiamata ad impegni e adattamenti organizzativi e curriculari specifici che garantiscano agli alunni reali e credibili passerrelle e percorsi integrati scuola-formazione professionale.

Con uno specifico ordine del giorno il Senato ha impegnato il Governo a predisporre le condizioni perché i docenti e le loro associazioni professionali e culturali siano riferimento fondamentale delle commissioni che si stanno occupando della ri-definizione della nuova struttura organizzativa e didattica del sapere per aree tematiche.
Cade la maschera ed emerge la debolezza sostanziale dell'impianto di riforma.
La nostra denuncia, il nostro essere voce fuori dal coro che ha gridato la mancanza di contenuti e di collegamento vero con la scuola reale è "finalmente", raccolta?

La prospettiva culturale della nuova scuola, la ridefinizione dei curricoli e le scelte di scansione temporale della scuola di base, i contenuti del percorso educativo e formativo d'ogni fascia d'età, dovranno diventare il "cuore" del confronto sul programma d'attuazione della riforma.

Due ordini del giorno, infine, che finalizzano interamente i risparmi, ottenuti nel primo decennio ad investimenti, dichiarano un'ulteriore e programmata intenzione di razionalizzazione, pervicacemente messa a tacere da autorevoli interventi ministeriali.
La ormai consolidata prassi del riutilizzo dei risparmi di sistema, per l'autofinanziamento (si dice!) della qualità dell'istruzione e del rilancio della funzione docente nella scuola, si prevede ora che venga interamente dedicata all'ampliamento ed al sostegno dei processi d'eccellenza didattica e d'aggiornamento e perfezionamento professionale e per consentire "una graduale e sistematica applicazione ed estensione a tutto il personale docente di ruolo nella scuola del riconoscimento di trattamento di sviluppo della professione e quindi della maggiorazione retributiva accessoria" così come prevista dal CCNL.
Una così fatta politica di scambio non può certo attenuare le critiche.
La professionalità docente deve essere riconosciuta a prescindere, per quello che ha garantito, per le sperimentazioni che ha consentito, per la realizzazione di processi e percorsi di qualità, per i traguardi che la scuola italiana ha raggiunto in ambito europeo e, soprattutto, per quello che è chiamata a fare e a dare!

Silvio Colombini

**INTERVENTO DEL MINISTRO BERLINGUER
ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO
SUL RIORDINO DEI CICLI SCOLASTICI**

Il Ministro della pubblica istruzione, nel prendere la parola, dichiara che la sua odierna presenza in Commissione istruzione intende onorare l'impegno, preso in Senato prima dell'approvazione della legge sul riordino dei cicli, di acquisire in itinere i contributi e le indicazioni utili per la definizione dei piano di attuazione della legge, prima che esso sia formulato, prima che i problemi siano risolti, prima di proporre le soluzioni in via definitiva. Il senso della comunicazione odierna è solo quello di proporre problematicamente i punti controversi, o comunque ancora non sufficientemente elaborati, perché si avvii una discussione libera e creativa, volta a sollecitare gli apporti di tutti, senza preclusioni, al fine di preparare e agevolare le future concrete decisioni.

Ricorda quindi che la riforma organica e unitaria del sistema di istruzione, ha come finalità l'innalzamento dei livelli culturali dei cittadini, necessario per lo sviluppo civile, democratico ed economico del Paese anche al fine di fornire alle giovani generazioni gli strumenti critici per interpretare e vivere il proprio tempo e di garantire che i risultati raggiunti non si disperdano una volta conclusi i percorsi scolastici.
Si tratta di obiettivi, comuni a tutte le nazioni industrializzate, che traggono la loro ragione da fenomeni quali la crescita e la modifica continua dell'insieme delle conoscenze; la mobilità e variabilità che caratterizzano il mondo contemporaneo; lo straordinario sviluppo tecnologico, che segna sempre di più le condizioni della vita nella dimensione individuale e collettiva, e sempre più influirà anche sulla scuola per quanto riguarda le modalità dell'apprendimento; la generalizzazione della frequenza della scuola secondaria superiore.

Passando agli obiettivi della riforma, osserva che questi sono ben definiti nell'art. 1 della legge, che da un lato valorizza l'attenzione nei confronti delle singole persone e dall'altro garantisce a ciascuno pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specificità territoriali.
Occorre, peraltro, che l'attuazione della riforma, pur nell'attenzione a quanto avviene in altri Paesi, non prescinda dal patrimonio storico e culturale italiano e dalla stessa peculiare tradizione della scuola italiana, che si fonda sulla riconosciuta funzione delle discipline, che sono state e restano i decisivi tramiti per un apprendimento critico e seriamente strutturato. Le discipline costituiscono infatti la via maestra per l'acquisizione di quei robusti strumenti culturali, di quelle conoscenze consolidate e di quelle stabili competenze, che sono indispensabili per comprendere e interpretare la realtà, per esercitare a pieno titolo i diritti di cittadinanza e per inserirsi in modo qualificato in un mondo del lavoro in rapida evoluzione.

L'attuazione della legge sul riordino dei cicli, in quanto impegno che sottolinea il valore generale della riforma, della scuola rispetto ai grandi processi di cambiamento che interessano e coinvolgono l'intera società, esige il coinvolgimento più ampio possibile di tutti e in primo luogo dei Parlamento, ma anche delle organizzazioni rappresentative del mondo della scuola, di docenti, studenti, genitori, le associazioni professionali di docenti, quelle che raccolgono i cultori delle diverse discipline, il mondo dell'alta cultura, i sindacati.
Al tempo stesso, la definizione del sistema formativo del paese non potrà prescindere dall'orizzonte economico e produttivo: il che richiama la necessità di ascoltare la voce e di sollecitare l'apporto di tutte le parti sociali.
Non si può però dimenticare che il successo di una riforma di tale portata resta comunque affidato alla partecipazione attiva del mondo della scuola e dei soggetti interessati agli esiti formativi dei sistema di istruzione. In primo luogo, gli insegnanti e i dirigenti scolastici.
Il piano pluriennale di cui all'articolo 6 della legge dovrà pertanto trovare fondamento anche nel ricco e articolato patrimonio di esperienze che le scuole hanno già maturato sia attraverso l'attività ordinaria, sia attraverso le varie forme di sperimentazione.

Intende, nella presente occasione, segnalare soltanto un primo gruppo di questioni sulle quali sollecitare, a partire da oggi, il confronto più ampio.
La prima questione attiene ai tempi di attuazione della legge, che dovranno essere compatibili con i tempi indispensabili per la predisposizione della normativa secondaria e per un'adeguata preparazione del personale

ai nuovi compiti, che ne valorizzi le specifiche professionalità. L'attuazione dovrà inoltre avere carattere processuale, in modo da consentire anche l'introduzione in itinere delle modifiche che l'esperienza concreta potrà suggerire.
Il primo interrogativo al quale dare risposta è se l'avvio dei nuovi ordinamenti possa essere previsto a partire dall'anno scolastico 2001/2002.
Se si assume come riferimento iniziale questa data, si possono peraltro formulare diverse ipotesi temporali per i successivi sviluppi, tenendo conto degli snodi che hanno caratterizzato l'ordinamento degli studi fino ad oggi.
Le ipotesi estreme sono quelle rappresentate dall'idea di. attivare la riforma in 3 anni o in 12 anni. Sembra al Governo, tuttavia, che esse siano da scartare, salvo diverso avviso del Parlamento. Sembrano infatti più ragionevoli due ipotesi intermedie: attuazione in 5 anni o in 7 anni.
Nella prima ipotesi (5 anni) potrebbero essere coinvolti contemporaneamente nel primo ciclo, sia il I che il III anno della scuola di base e nel secondo ciclo il I anno della scuola secondaria. In questo caso il percorso scolastico di 12 anni riguarderebbe i bambini nati dal 1993 in avanti mentre per le leve scolastiche precedenti la durata complessiva del corso di studi rimarrebbe di 13 anni.
Nella seconda ipotesi (7 anni) si tratterrebbe di dare inizio al nuovo corso con piena gradualità, partendo col primo anno della scuola di base e col primo anno del secondo ciclo, ovviamente non prima del 1° settembre 2001.

Si sofferma quindi ad illustrare i nodi dei curricolo, precisando che con tale termine si intende sia il percorso di studio di una disciplina (ad esempio il curricolo di matematica), sia il piano formativo di un ciclo o di un indirizzo (ad esempio il curricolo della scuola di base) sia infine il curricolo obbligatorio delle istituzioni scolastiche definito a norma dell'articolo 8 del Regolamento dell'autonomia.
Il primo nodo da sciogliere riguarda il rapporto della scuola dell'infanzia, dotata di autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, con la scuola di base, che probabilmente richiede una riflessione sulla necessità di adeguare gli attuali "Orientamenti" del 1991 e un approfondimento sulle modalità di realizzazione dell'obiettivo di generalizzare e qualificare ulteriormente l'offerta formativa sull'intero territorio.
Per quanto attiene alla scuola di base, ricorda che la legge di riordino dà alcune esplicite indicazioni che non possono essere messe in discussione, in particolare per quanto attiene al necessario raccordo con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria e per la sua caratterizzazione di percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni.
Le due possibili ipotesi di attuare la riforma realizzando una mera sommatoria degli attuali ordinamenti della scuola elementare e della scuola media, complessivamente ridotti di un anno di corso, ovvero proponendo una sorta di unitarietà indistinta, segnata dall'impronta egemonica del modello educativo dell'attuale scuola elementare e della attuale scuola media, sembra non rispondano pienamente alla ratio della legge.
Ritiene invece percorribile la via di concentrare gli sforzi per operare una progressiva articolazione del curricolo della scuola di base in modo da consentire un graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle vere e proprie discipline, in relazione alle diverse età e fasi di sviluppo degli alunni. L'autonomia scolastica consente, infatti, grazie ai nuovi strumenti di flessibilità che l'accompagnano, di realizzare un percorso che prevede attività per ambiti disciplinari e contemporaneamente l'avvio di processi di apprendimento prettamente disciplinari (lingua straniera, musica, attività motoria, informatica) fin dai primi anni del ciclo. Si tratta comunque di uno dei nodi problematici su cui intende attirare l'attenzione del Parlamento, ricordando che nell'autonomia sarà possibile tenere maggiormente conto dei tempi diversi di maturazione e di apprendimento degli allievi, dando vita a pratiche didattiche in grado di ridurre le disuguaglianze e di valorizzare le potenzialità individuali.
Al termine del ciclo, nei suoi ultimi anni l'apprendimento dovrebbe avere ormai un compiuto carattere disciplinare nell'inevitabile intreccio tra conoscenze e competenze.
Un tale percorso progressivo comporta naturalmente il pieno utilizzo di tutte le professionalità attualmente operanti nella scuola elementare e nella scuola media.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, ricorda che l'elemento che la caratterizza, in continuità con il ciclo precedente, è l'offerta di percorsi tendenti a consolidare le competenze di base e, nel contempo, a orientare scelte consapevoli che conducano all'acquisizione di una formazione di più alto livello, necessaria per la crescita personale, per proseguire gli studi nei diversi indirizzi superiori o per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso quinquennale si dovrà pertanto sviluppare unitariamente, assumendo sin dal primo anno la caratterizzazione dell'indirizzo proprio. Nel quadro delle aree previste dalla riforma, i diversi licei dovranno avere un'identità chiaramente definita e distinta, anche se la definizione dei percorsi dovrà recepire

l'indicazione - sottesa alla legge sul riordino - di attenuare i caratteri di frammentazione eccessivamente specialistica, particolarmente presenti negli attuali indirizzi tecnici e professionali, pur conservando o introducendo per ciascuno un carattere di terminalità.
Per i corsi di studio, si deve pensare a un impianto complessivamente nuovo, strutturato in aree e in indirizzi le cui identità rispecchino, tutte (e non più solo alcune), robusti assi del sapere per meglio rispondere all'accresciuta domanda culturale della società contemporanea nelle sue più diverse articolazioni; l'introduzione di un sistema di opzioni tra alcune discipline, anche appartenenti ad altri indirizzi, potrebbe peraltro garantire una sufficiente articolazione dei percorsi individuali.
Ricorda peraltro che la scuola secondaria ha altresì il compito di strutturarsi in modo da favorire il completamento dell'obbligo scolastico e la realizzazione dell'obbligo formativo, in coerenza con le motivazioni e le scelte degli alunni, ma ritiene comunque doveroso sottolineare che i primi due anni, pur nel loro carattere di terminalità dell'obbligo e pur considerando l'attività di orientamento si dovranno configurare in ogni caso come parte integrante del complessivo percorso di studio quinquennale di ciascun indirizzo. La loro equivalenza dal punto di vista formativo (equivalenza e non unicità, anzi equivalenza nella differenza) non potrà impedire una loro caratterizzazione coerente con l'area e con l'indirizzo al quale lo studente si iscrive.
In relazione alla sua funzione di terminalità dell'obbligo, la scuola secondaria dovrà collegarsi con la scuola di base per il raggiungimento delle finalità definite dall'art. 1, comma 3 della legge sull'obbligo di istruzione, con riferimento a quanto previsto dalla stessa legge anche in ordine al passaggio a percorsi formativi diversi da quelli, dell'istruzione. Andranno pertanto previste tutte le azioni utili a potenziare le capacità di scelta dello studente e quelle necessarie a correggere le eventuali scelte sbagliate attraverso il passaggio da un corso di studi all'altro, al fine di perseguire l'obiettivo del successo formativo previsto dalla legge.
Il sistema di istruzione e quello della formazione professionale dovranno concorrere, con le loro specificità, alle diverse esigenze formative. L'obbligo di istruzione fino a 15 anni e quello formativo fino a 18 richiedono di potenziare gli elementi di complementarità e di integrazione tra i due sistemi, da realizzare anche mediante ricorso a crediti certificabili e riconoscibili. Infatti, per tutti i giovani che escono precocemente dal sistema di istruzione è prevista l'inclusione in percorsi formativi (o di apprendistato) fino ai 18 anni.
Si sofferma quindi sui problemi di natura professionale ed occupazionale, in particolare del personale docente, che hanno suscitato grandi preoccupazioni e che devono essere affrontati con l'attenzione che meritano.
Osserva preliminarmente che ove la riforma fosse attuata in 5 anni (e quindi si avrebbero i primi diplomati del nuovo corso in dieci anni), ove il processo di attuazione iniziasse nell'anno scolastico 2001-2002 non si avrebbero contrazioni delle classi per effetto dei nuovi ordinamenti fino all'anno scolastico 2006-2007. Nell'anno scolastico precedente infatti ci sarebbero ancora alunni che frequentano la terza media. Nell'anno scolastico 2006-2007 arriverebbero alla scuola secondaria, contemporaneamente, leve scolastiche di tredicenni e quattordicenni.
Solo nel 2011 si potrebbero avere i primi studenti che completano il percorso scolastico in 12 anni.
Il quadro dei dati sopra riportati evidenzia che, negli anni considerati, il fabbisogno di personale, pur non registrando nel complesso variazioni quantitative dovute alle modifiche ordinamentali, si distribuirebbe in maniera diversificata tra i due cicli e in particolare nell'ambito dei ciclo secondario, seguendo l'impatto del passaggio dall'uno all'altro ciclo delle due classi di età. Tale quadro, altresì, offre, anche grazie alle opportunità derivanti dall'autonomia, spazi più ampi e consente un'utilizzazione più razionale ed efficace del personale fin dalla fase transitoria in relazione alla professionalità di ciascuno nell'ambito dei due cicli.
Tutto il processo, qualsiasi siano i tempi prescelti per la sua attuazione, dovrà comunque essere accompagnato con l'adeguamento del sistema delle classi di concorso, della formazione iniziale, dell'utilizzazione delle risorse professionali, del quadro organico degli insegnamenti, del ruolo dei docenti.
Con la comunicazione odierna intende aprire fin d'ora il confronto sulle concrete modalità con cui vanno perseguiti tali obiettivi a partire dal valore strategico della formazione iniziale, dai meccanismi di reclutamento e mobilità, dalla formazione in servizio, per giungere ai processi di riconversione e riqualificazione professionale.
Ricorda che autonomia e riordino dei cicli presuppongono la generalizzazione dell'organico funzionale di istituto al fine di soddisfare le esigenze delle scuole autonome e quelle di stabilità e qualificazione della prestazione professionale docente.
Nei nuovi cicli scolastici e nella scuola dell'autonomia l'introduzione dell'organico funzionale deve tendere a garantire alla scuola risorse di personale che consentano la gestione della flessibilità del curricolo, ivi compresa la quota riservata alle istituzioni scolastiche e le eventuali compensazioni fra discipline; la gestione

dell'autonomia di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze degli alunni; la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa.
Sottolinea che il riordino dei cicli rappresenta una occasione importante per la definizione di una nuova identità della professione docente. La difficoltà maggiore nasce dalla presenza nello stesso ciclo di personale caratterizzato da diversi rapporti contrattuali: occorrerà valutare l'ipotesi di un graduale superamento di tale situazione, tenendo conto dell'ormai prevista formazione universitaria iniziale per tutti i docenti, attivando tutti i necessari interventi per favorire tale opportunità, nelle forme più diverse, per coloro che lo richiedono.
Una particolare attenzione va riservata per un impiego qualificato dei personale docente appartenente alle classi di concorso previste attualmente per gli insegnamenti impartiti nella scuola media. Anche in base al disposto dell'articolo 6 c. 7 della legge, ma particolarmente in relazione alle esigenze di articolazioni della scuola di base e delle conseguenti specificità disciplinari che in essa devono essere garantite, questo personale troverà piena utilizzazione nell'esercizio delle sue attuali funzioni.
Allo stesso andrà altresì assicurata la possibilità di accedere alla scuola secondaria attraverso i passaggi già previsti dall'attuale organizzazione delle classi di concorso, o altre modalità che saranno contrattualmente definite.
Si sofferma quindi sul tema dell'edilizia scolastica, osservando che successivamente alla graduale attuazione delle classi 6^ e 7^ del ciclo primario si potrà procedere ad una definitiva distribuzione dell'offerta formativa sul territorio. Questa operazione dovrà essere affrontata tenendo conto della riunificazione della scuola elementare e media nel ciclo primario e dell'esigenza di garantire una presenza diffusa anche delle scuole del ciclo secondario, per evitare che le difficoltà logistiche rendano problematico l'esercizio del diritto allo studio.
A tal proposito avanza alcune ipotesi sulle quali ritiene necessario avviare il confronto col Parlamento e, naturalmente, con le Regioni e con gli enti locali:
1) sistema misto che consenta di articolare la scuola dell'infanzia e la scuola di base su più edifici (situazione attuale);
2) accorpamento in un unico edificio dell'intera scuola di base e, ove possibile, della scuola dell'infanzia; in tale ipotesi va valutata l'opportunità di privilegiare la soluzione che consenta la maggiore vicinanza agli alunni. Va posta altresì attenzione al problema dei trasporto scolastico;
3) per la scuola secondaria potrebbe essere favorito il fenomeno di scuole con più indirizzi, anche appartenenti ad aree affini.
In ogni caso per la dislocazione delle scuole secondarie vanno considerate le condizioni orografiche del territorio, le comunicazioni, le particolare esigenze culturali-economiche dei territorio.
La coesistenza di licei di “aree e di indirizzi diversi favorirebbe i passaggi previsti nel 1° e 2° anno della secondaria, ove si completa l'obbligo di istruzione.
La riorganizzazione della rete scolastica dovrà rappresentare un'occasione importante per una ricognizione delle risorse edilizie esistenti, una loro riorganizzazione funzionale al nuovo assetto ordinamentale e alle esigenze connesse ad un pieno dispiegarsi delle potenzialità dell'autonomia e, ove necessario, per gli interventi di recupero, ampliamento e costruzione di nuovi edifici.
In questa operazione sarà necessario ripensare anche la tradizionale articolazione della tipologia dell'edilizia scolastica, prevedendo spazi in cui sia realmente possibile praticare anche la flessibilità e la personalizzazione degli interventi formativi in grado di tener conto dei diversi interessi e delle specifiche caratteristiche e attitudini dei soggetti in formazione.

UNA LEGGE-CONTENITORE CHE SI VA RIEMPIENDO
… DI PROBLEMI, DIFFICOLTÀ, CONTRADDIZIONI!

L'attuazione del nuovo ordinamento scolastico disegnato dalla legge di riforma dei cicli, è affidata ad un programma quinquennale che il Ministro della P.I. dovrà predisporre entro la fine di agosto del 2000 e che il Parlamento "adotterà" attraverso una deliberazione contenente gli indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.

In previsione dell'assolvimento di questo impegno, il 28 marzo scorso il Ministro Berlinguer ha illustrato dinanzi alla 7^ Commissione Istruzione del Senato i propositi operativi cui intenderebbe ispirarsi, volendo con ciò acquisire in itinere i contributi e le indicazioni utili prima che tale programma venga approvato in via definitiva.
Nel pomeriggio dello stesso giorno ha riproposto un analogo intervento a tutti i soggetti rappresentativi del mondo della scuola e delle sue componenti per dichiarare una grande apertura ai contributi propositivi tesi "ad agevolare le future decisioni".

Questa comunicazione, che nelle intenzioni del Ministro doveva probabilmente contenere un messaggio tranquillizzante e rassicurante, in effetti ha contribuito a confermare e rafforzare le nostre riserve e preoccupazioni che abbiamo ripetutamente evidenziato e denunciato durante tutto l'iter di approvazione del provvedimento.

Il Ministro, infatti, ha esordito proprio con l'ammissione dell'esistenza di "punti controversi o comunque non ancora sufficientemente elaborati", che si è limitato ad elencare sotto forma di "questioni problematiche", così raggruppate:
- tempi di attuazione
- curricoli (per la scuola dell'infanzia, del ciclo primario e secondario)
- rapporto tra istruzione e formazione
- problemi professionali e occupazionali
- organico funzionale
- impiego qualificato del personale docente
- edilizia scolastica.

Da questa elencazione è emersa in maniera evidente la confusione che regna intorno al futuro del nostro sistema scolastico e formativo e l'effetto destabilizzante dei provvedimenti attuativi del riordino, nonostante la prevista gradualità.

Si tratta di inevitabili conseguenze di una strategia legislativa che, dettata da ragioni tutte politiche, ha pilatescamente omesso di affrontare questioni apparse subito controverse e delicatissime, la cui soluzione viene però delegata al Ministro della P.I. attraverso atti di decretazione secondaria che invece, riguardando scelte di sistema, appartengono alle responsabilità politiche e istituzionali del Parlamento, e non del Governo.

Prendiamo ad esempio la questione dei tempi.

Tra le varie ipotesi prospettate dal Ministro, vogliamo soffermarci su quella che, stando alle sue parole, potrebbe essere considerata la più verosimile.
Individuando nell'a.s. 2001/2002 l'avvio della riforma, verrebbero coinvolte, contestualmente, 3 leve di alunni:

a) gli alunni nati nel 1995, che vengono direttamente immessi nella 1^ classe del nuovo "ciclo primario" di durata settennale;
questi alunni avranno naturalmente un percorso scolastico di 12 annualità che si concluderà nell'a.s. 2012/2013;

b) gli alunni nati nel 1993 che, avendo già frequentato la 1^ e la 2^ elementare, vengono immessi nella 3^ classe del "ciclo primario", proseguendo il nuovo percorso scolastico (4^,5^,6^e 7^ classe del ciclo primario più le 5 classi del ciclo secondario) che si concluderà nell'a.s. 2010/2011,sviluppandosi per 12 annualità (e non più 13);

c) gli alunni nati nel 1987, che nell'a.s. 2000/2001 termineranno la 3^ media dell'attuale ordinamento, e che verranno perciò immessi nella 1^ classe del "ciclo secondario" (in uno dei "licei" delle previste cinque "aree") terminando il nuovo percorso quinquennale nell'a.s. 2004/2005, ancora in 13 annualità.

Secondo questa ipotesi, la riforma verrebbe attuata in cinque anni giacché nell'a.s. 2005/2006 tutte le leve scolastiche (dagli alunni nati nel 1987 a quelli nati nel 1999, che appunto in quell'anno inizieranno la scuola) risulteranno coinvolte nel nuovo ordinamento.

Ma con quali problemi?
A parte la coesistenza di due diversificati percorsi scolastici, si verificheranno alcune "anomalie" di sistema che porranno difficili problemi di gestione:

1) nell'a.s. 2006/2007 le due leve di alunni nati rispettivamente nel 1992 e 1993, si troveranno contemporaneamente immessi nella 1^ classe del nuovo "ciclo secondario"; i primi provenienti dalla 3^ media del "vecchio" ordinamento ,i secondi dalla 7^ classe del nuovo "ciclo primario". Nella stessa classe coesisteranno così alunni di 14 e 13 anni, cosa di per sé non sconvolgente ma con alle spalle curricoli sostanzialmente diversificati.
E' questo l'anno nel quale si registrerà un evidente esubero di organici, poiché l'unificazione delle due leve comporterà una consistente contrazione delle classi.
2) Negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 avremo la contemporanea presenza delle classi 1^, 2^ e 3^ media, naturalmente affidate ai docenti ancora appartenenti ai ruoli della secondaria di 1° grado, e classi 5^, 6^ e 7^ del "ciclo primario", verosimilmente affidate ai docenti di scuola elementare chiamati a gestire un nuovo curricolo nell'ambito del quale, secondo l'espressa prescrizione legislativa, dovrà realizzarsi il passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline.
Come avverrà questo passaggio? Quando avverrà? Chi lo gestirà? Quali le competenze professionali richieste? Con quale formazione?

Chi sperava, nel rassegnato silenzio della legge, di avere qualche indicazione dall'intervento del Ministro, è rimasto profondamente deluso.
Questo, purtroppo, conferma la nostra denuncia, che vale non solo per il riordino dei cicli ma per tutto il massiccio processo di riforma in atto nella scuola: l'assoluta mancanza di una politica del personale, soprattutto docente, e l'assenza di una strategia di governo delle risorse umane, fonte non secondaria del profondo disagio avvertito da tutto il personale della scuola.

Per esprimere il nostro dissenso rispetto a questo provvedimento, noi abbiamo spesso usato la metafora del "contenitore vuoto".
L'intervento del Ministro ha contribuito a correggere, in parte, questa impressione.
Non è vero che il riordino dei cicli è un contenitore "vuoto".
E' un contenitore che si va riempiendo … di problemi, difficoltà e contraddizioni!

Mario Guglietti

LEGGE N. 62 DEL 10.3.2000

NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE

Articolo 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap.* Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della P.I. accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 16.4.94, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con D.L.vo 16.4.94, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del D.L.vo 4.12.97, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso D.L.vo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della P.I. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della L. 23.12.98, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base *3.1.2.1* e *10.1.2.1* dello stato di previsione del Ministero della P.I. sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla L. 5.2.92, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap.*
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della P.I. e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della L. 5.8.78, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COMUNICATO STAMPA CISL SCUOLA

La legge sulla parità scolastica approvata dal Parlamento, pur avendo affrontato alcune questioni di principio su un problema che si trascinava da 50 anni, è il frutto evidente di un compromesso ricco di contraddizioni e ambiguità, che si prestano a preoccupanti disomogeneità nell'attuazione.
Come CISL Scuola condividiamo, per il riconoscimento della parità, i riferimenti agli ordinamenti ed ai programmi della scuola di stato, all'obbligo di accoglimento, senza discriminazioni, delle iscrizioni da parte di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, ai requisiti professionali ed ai diritti contrattuali dei docenti, alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione.
Ribadiamo la nostra contrarietà rispetto alla possibilità di avvalersi di prestazioni professionali volontarie gratuite e il nostro dissenso sulla possibilità di ricorrere a contratti di prestazione d'opera, che di fatto istituzionalizzano un improprio precariato, sono dequalificanti professionalmente e rischiano di introdurre forme di sfruttamento del lavoro.
Come Cisl Scuola, inoltre, riteniamo che la scelta di sostegno al reddito per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti sia di per sé condivisibile, ma possa prefigurare un ruolo delle Regioni aperto a possibili disomogeneità di orientamenti e di comportamenti.

Roma, 2 marzo 2000